

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, ALLASIA, BORGHESI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI,
RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

Disposizioni in materia di porto d'armi per gli agenti di pubblica
sicurezza in servizio permanente

Presentata il 18 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di concessione del porto d'armi limita ad alcune categorie di persone il riconoscimento del diritto a portare liberamente armi per la difesa personale.

Si tratta, in primo luogo, del Capo della Polizia, dei prefetti, dei vice-prefetti, dei questori e di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza: ovvero i funzionari della Polizia di Stato e gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Sono altresì ammessi al beneficio i magistrati, sia pubblici ministeri che giudici, nonché i magistrati onorari, compresi i giudici di pace, peraltro senza che siano richiesti l'accertamento di requisiti psicofisici particolari o della capacità tecnica di usare e maneggiare armi.

Inoltre, possono circolare armate le guardie particolari giurate, se munite di appo-

sita licenza di porto d'armi, e i titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale. Infine, gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, che non sono obbligati a utilizzare le armi in dotazione, vengono provvisti, a richiesta, di licenza di porto d'armi. All'atto pratico, il rilascio del porto d'armi si rivela molto discrezionale, dando luogo a situazioni particolari, spesso oggetto di ricorsi alla magistratura amministrativa.

Fondamento di questo regime sono le disposizioni degli articoli 42, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (abrogato dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110), e 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, da cui sono esclusi gli agenti di pubblica sicurezza.

È evidente che, a rischiare maggiormente per la loro incolumità personale, sono gli operatori delle Forze di polizia impegnati in attività investigative e di contrasto alla malavita e non di certo alti funzionari, magistrati o alti ufficiali che, pressoché abitualmente, vengono tutelati da appositi servizi di scorta.

In quanto non riconosciuti ufficiali di pubblica sicurezza, ma semplicemente agenti, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria non fanno parte del novero di coloro che sono ammessi a portare liberamente armi.

Particolarmente anomala risulta la posizione del personale appartenente ai gradi apicali del ruolo dei carabinieri e della Polizia di Stato, che rivestono anch'essi la

qualifica di agenti di pubblica sicurezza pur essendo formalmente denominati rispettivamente « maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ». Costoro possono sostituire a tutti gli effetti gli ufficiali di pubblica sicurezza, ricoprendone la relativa qualifica e gli oneri conseguenti, ma non possono girare liberamente armati alla pari dei primi.

Di qui, l'opportunità di un intervento correttivo, sostanzialmente riferito alle sole Forze di polizia statali che, peraltro, non comporterebbe alcun onere per lo Stato, per equiparare totalmente ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sotto il profilo della loro capacità di circolare armati anche fuori servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente sono autorizzati a portare armi senza licenza ai fini della difesa personale.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.



17PDL0048730